

INTRODUZIONE

La redazione dell'atto processuale costituisce un momento cruciale dell'esame di abilitazione alla professione forense.

È attraverso la valutazione dell'atto, infatti, che si misurano specificamente le abilità e la preparazione di chi sta svolgendo l'esame: preparazione non più solo istituzionale e accademica, ma che deve fare i conti anche con la pratica svolta e con la capacità di dare luogo a un'attività di impulso processuale in termini adeguati all'obiettivo perseguito.

Ciò implica certamente, in primo luogo, la conoscenza approfondita dei requisiti formali posti a fondamento della validità e ammissibilità degli atti e della loro *ratio* e funzione.

In tal senso il volume fornisce, per i principali atti processuali penali, una ricognizione approfondita dei presupposti e della disciplina processuale, aggiornata alla luce del recente d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) e della l. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Riforma Nordio). La predisposizione della corretta sagoma formale dell'atto, pur necessaria, non è, tuttavia, sufficiente a garantire la redazione di un atto convincente.

Cimentarsi nella redazione dell'atto processuale, infatti, significa ulteriormente confrontarsi con la logica e l'argomentazione giuridica.

La misura della qualità dell'atto è fornita anche, se non soprattutto, dall'accuratezza, dalla profondità, dalla coerenza, dalla pertinenza e dalla organicità dell'argomentazione giuridica proposta.

Saper scrivere un atto significa, infatti, saper argomentare a livello giuridico.

La redazione dell'atto, insomma, non può mai risolversi nello svolgimento di un generico tema rivestito di forme. Il compito che si affida al candidato è profondamente diverso perché proietta sull'argomentazione una decisiva capacità persuasiva nei confronti dell'interlocutore: una persuasione orientata giuridicamente non solo con riferimento al tenore degli argomenti ma anche rispetto al perimetro delle richieste che devono sempre essere sagomate sui poteri cognitivo-decisori istituzionali del giudice destinatario dell'atto.

Su questo piano, il presente volume si pone l'obiettivo di accompagnare il lettore nello studio e nell'apprendimento del metodo di redazione di un corretto e convincente atto processuale.

Si tratta, poi, certamente, di avere piena conoscenza della soluzione del problema giuridico sotteso – pensiamo a un atto di appello o a un riesame sull'applicazione in concreto di specifiche fattispecie di diritto sostanziale e processuale – ma al contempo di proiettare questa conoscenza sulla soluzione pratica, consentita dall'ordinamento, che offriamo al giudice per avere un risultato favorevole al nostro difeso.

In tal senso occorre muovere dallo studio delle decisioni delle giurisdizioni superiori: da quelle di legittimità, specie quando intervengano con funzione nomofilattica a Sezioni Unite, a quelle della Corte Costituzionale, le cui sentenze plasmano spesso in via ortopedica l'interpretazione degli istituti, potendo avvalersi anche dei riflessi sul sistema della giurisprudenza sovranazionale (Corte di Giustizia e Corte EDU).

A partire però da quella conoscenza, che fa da specchio anche al dibattito dottrinale, occorre che il candidato sviluppi un'ermeneutica del fatto, sapendone cogliere le peculiarità che consentono di svolgere il ragionamento giudiziale in forme adeguate allo scopo proposto.

È necessario, in definitiva, che l'atto, superato l'ostacolo della sua ammissibilità e validità nel rispetto dei requisiti formali previsti dal codice di rito, sia coerente al tessuto normativo, ma anche convincente nell'esposizione argomentata che si lega alla descrizione del fatto.

In questo senso, a margine dell'esame dei requisiti di ogni singolo atto è proposto un modello argomentato (e realistico in quanto effettivamente tratto dall'esperienza pratico-professionale degli autori) dell'atto stesso, con ampi riferimenti a temi di fatto e diritto che finiscono fisiologicamente per intrecciarsi.

Con il presente volume ci proponiamo, allora, di accompagnare il candidato nella preparazione dell'esame di Stato, fornendogli una guida metodologica alla redazione di un atto corretto e persuasivo: parametri che costituiscono i principali criteri per valutare la preparazione del candidato.

CAPITOLO 1

Atto di appello

di SALVATORE TESORIERO

1. Inquadramento generale

L'appello è il mezzo d'impugnazione ordinario proponibile dalle parti avverso le decisioni di primo grado.

Attraverso l'appello si devolvono alla cognizione di un secondo giudice i capi e/o i punti della prima decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597, comma 1, c.p.p.).

L'atto di appello introduce un secondo grado di giudizio (che oscilla tra il modello del controllo della prima decisione e un vero e proprio nuovo giudizio) nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad una verifica ad ampio raggio, di merito e di legittimità, pur nei limiti di quanto devoluto (dalle parti o *ex officio*).

Sono legittimate alla presentazione dell'atto sia le parti private (imputato, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria e relativi difensori) sia la parte pubblica (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e Procuratore generale presso la Corte d'Appello, in caso di avocazione o acquiescenza del primo).

Stante le finalità del presente testo, la trattazione che segue avrà ad oggetto esclusivamente gli atti di appello delle parti private, con esclusione pertanto dell'impugnazione del pubblico ministero.

La fisionomia devolutiva dell'atto, d'altra parte, varia in relazione al soggetto impugnante. Ciò suggerisce una trattazione separata per gli appelli proponibili dalle parti private. Il presente capitolo è imperniato sull'appello dell'imputato, che costituisce modello di riferimento anche per la redazione dell'atto di appello del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 575 c.p.p.). L'appello della parte civile costituisce oggetto di esame autonomo nel paragrafo 5, in cui verranno approfondite le disposizioni che caratterizzano in modo peculiare la struttura del relativo atto.

Con precipuo riferimento alla posizione dell'imputato, l'appello, sebbene privo di diretta "copertura" costituzionale, costituisce espressione del **diritto inviolabile alla difesa (art. 24 Cost.)**. Il secondo grado acquista una marcata connotazione soggettiva nelle fonti sovranazionali, quale diritto della persona condannata per un reato a far riesaminare l'accertamento della propria colpevolezza e la condanna da un "tribunale"

di seconda istanza (art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici) ovvero quale diritto di chi venga dichiarato colpevole al «doppio grado di giurisdizione» (art. 2 del VII Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

In seguito al d.lgs. 11/2018, al solo imputato è riservato l'**appello incidentale**, ovvero uno strumento d'impugnazione "antagonista" rispetto all'appello tempestivamente presentato, proponibile entro quindici giorni dalla notificazione dell'appello principale.

L'appello è il mezzo d'impugnazione previsto dalla legge per impugnare anche provvedimenti ulteriori rispetto alle sentenze di primo grado, come ad esempio la sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.).

2. Caratteristiche del giudizio di appello

La struttura e i contenuti dell'atto d'appello condizionano (e sono, a loro volta, condizionati da) alcuni caratteri di fondo del giudizio di secondo grado:

a) **Critica libera:** l'atto di appello deve contenere una specifica enunciazione dei motivi di critica della prima decisione. Nell'individuazione delle doglianze, tuttavia, l'appellante non è vincolato da un novero di censure predefinite a livello normativo. L'argomentazione critica, pertanto, può avere ad oggetto ogni questione di fatto e di diritto risolta dal primo giudice.

b) **Parziale devoluzione:** attraverso l'appello si devolvono alla cognizione di un secondo giudice i capi e/o i punti della prima decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (c.d. principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, di cui all'art. 597, comma 1, c.p.p.).

I poteri di cognizione e decisione del giudice di secondo grado si muovono, pertanto, nel solco tratteggiato dall'appellante attraverso i motivi di appello; in particolare, come vedremo (§ 3.4), il perimetro del secondo giudizio è definito dai capi e dai punti della decisione, così come ricostruiti dal giudice sulla base delle censure proposte.

● **ATTENZIONE:** il giudice d'appello non è vincolato dalle argomentazioni delle parti. Al *devolutum*, inoltre, devono considerarsi estranee le motivazioni della sentenza di primo grado. Pertanto, il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* non è violato quando il giudice d'appello, senza travalicare il perimetro dei capi e punti ricavabili dai motivi, abbia confermato o riformato la prima decisione con argomentazioni (anche in punto di ricostruzione fattuale) diverse da quelle poste a fondamento della sentenza impugnata e/o dei motivi di appello formulati dall'impugnante.

Il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* è caratterizzato da una serie di eccezioni. In particolare, indipendentemente dai capi e punti impugnati, il giudice d'appello è dotato di poteri di cognizione e decisione:

- in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento:
 - dichiarazione del difetto di giurisdizione (art. 20, comma 1, c.p.p.); dichiarazione d'incompetenza per materia (art. 21, comma 1, c.p.p.); declaratoria immediata di cause di non punibilità (artt. 129-68-69 c.p.p.; art. 131-*bis* c.p.); declaratoria delle nullità assolute (art. 179 c.p.p.); declaratoria delle nullità a regime intermedio (nei limiti di rilevanza di cui all'art. 180 c.p.p.); declaratoria della inutilizzabilità delle prove (art. 191, comma 2, c.p.p.); sentenza di proscioglimento in caso di preclusione correlata al *ne bis in idem* (art. 649, comma 2, c.p.p.); questione di legittimità costituzionale della norma da applicare (art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87).
- **ATTENZIONE:** la prescrizione del reato può essere dichiarata dal giudice d'appello anche quando i motivi di appello non investano la statuizione relativa all'accertamento della responsabilità dell'imputato ma riguardino soltanto la pena.
- nelle ipotesi in cui il codice disciplina specifiche prerogative officiose in capo al giudice d'appello (art. 597, comma 5, c.p.p.):
 - Il giudice d'appello può applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.) e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 c.p.
- **ATTENZIONE:** i poteri officiosi specifici sono attribuiti al giudice d'appello da una norma derogatoria, di stretta interpretazione. Ne deriva che:
 - in assenza di uno specifico motivo dell'appellante idoneo a devolvere il relativo punto della decisione, al giudice d'appello è vietata l'applicazione *ex officio* delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689);
 - in assenza di uno specifico motivo dell'appellante (o di una richiesta in udienza) il giudice d'appello non è tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-*bis* c.p. (Cass., Sez. VI, n. 33027 del 2023; nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. II, n. 1995 del 2023; Cass., Sez. II, n. 1188 del 2024; Cass., Sez. V, n. 13298 del 2025; v., da ultimo, Cass., Sez. VI, n. 11742 del 2026). In caso di riforma della sentenza di primo grado, tuttavia, una parte della giurispru-

denza apre alla reviviscenza dei poteri officiosi della Corte (Cass., Sez. VI, n. 30711 del 2024: “In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado”; e, ancora, Cass., Sez. II, n. 2341 del 2024: “Il giudice d'appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150”). Sui modi e i termini entro i quali presentare la richiesta, v., da ultimo, Cass., Sez. VI, n. 9154 del 2025;

- in assenza di uno specifico motivo dell'appellante (o di una successiva richiesta in udienza), il giudice d'appello non ha il dovere di motivare in ordine al mancato esercizio dei poteri-doveri di cui all'art. 595 c.p.p.; in particolare, la mancanza di motivazione in ordine all'omessa applicazione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena non costituisce motivo di ricorso per cassazione.

È molto importante dunque che, ove la pena rientri nei parametri per la concessione della sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive o possa rientrarvi in seguito alla prospettata riforma della sentenza, l'appellante investa espressamente, con apposito motivo, il giudice d'appello della richiesta di applicazione del relativo beneficio.

- c) **Divieto di *reformatio in peius***: l'appello proposto dal solo imputato non può condurre ad epiloghi peggiorativi rispetto alla sentenza di primo grado. I poteri decisorio del secondo giudice sono infatti limitati dal divieto di *reformatio in peius*. In particolare, il giudice d'appello non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, né prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza di primo grado, né revocare benefici. Tuttavia, in ossequio alle tradizionali prerogative officiose sulla qualificazione giuridica (*iura novit curia*), il giudice può dare al fatto una definizione giuridica più grave, all'interno del perimetro tracciato dai motivi di appello e sempre che non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
- **ATTENZIONE**: la questione relativa alla corretta definizione giuridica del fatto può, ovviamente, essere dedotta anche con specifico motivo d'appello. In tal caso, il diritto al contraddittorio, e quindi il diritto di difesa, sulla qualificazione giuridi-

ca si ritiene garantito nell'udienza d'appello, senza che sia necessaria la prospettazione alle parti dell'eventualità di un più grave inquadramento dei fatti.

Ove la qualificazione giuridica più grave attribuita dal giudice d'appello superasse la competenza del giudice di primo grado, il giudice d'appello dovrebbe, ai sensi dell'art. 24, comma 1, c.p.p., annullare la sentenza di primo grado per incompetenza per materia e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente. La giurisprudenza, interpretando il disposto di cui all'art. 597, comma 3, c.p.p., ha delineato un serie di ipotesi in cui il divieto di *reformatio in peius* non opera. L'interesse in concreto all'appello, quindi, va valutato con grande attenzione dal momento che, anche a fronte di un appello presentato dal solo imputato, la posizione di quest'ultimo potrebbe sostanzialmente peggiorare in esito alla pronuncia di secondo grado. Di seguito, si segnalano alcune delle più significative situazioni giuridiche in cui il giudice d'appello potrebbe riformare peggiorativamente la sentenza pur a fronte di un appello del solo imputato:

- La **motivazione** della sentenza d'appello potrebbe risultare meno favorevole all'imputato. Il divieto di *reformatio in peius*, infatti, riguarda solo il dispositivo e non le argomentazioni della sentenza.
- Le **statuizioni civili** della sentenza potrebbero essere riformate anche in senso peggiorativo. Il divieto di *reformatio in peius*, infatti, concerne le sole statuizioni penali. Così ragionando, si è concluso che non viola il divieto la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisoria proposta per la prima volta in secondo grado dalla parte civile non appellante.
- Il giudice d'appello potrebbe applicare le **pene accessorie** predeterminate dalla legge (erroneamente obliterate dal giudice di primo grado).

d) **Effetto sospensivo:** dal momento della pronuncia (di primo grado), durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa (art. 588, comma 1, c.p.p.). In linea con gli effetti disciplinati dal codice con riferimento alle impugnazioni (ordinarie), la presentazione dell'atto di appello sospende l'esecuzione della prima sentenza.

3. Forma e contenuto dell'atto di appello dell'imputato

L'appello si propone con atto scritto la cui struttura è delineata dai requisiti generali di ammissibilità delle impugnazioni (art. 591 c.p.p.) e della disciplina apprestata dal codice specificamente all'appello (artt. 593-605 c.p.p.).

► **Requisiti generali di ammissibilità delle impugnazioni (art. 591 c.p.p.)**

In primo luogo, non diversamente che per ogni atto d'impugnazione, nella stesura dell'atto di appello devono essere osservati i requisiti di ammissibilità ricavabili dall'art. 591 c.p.p., che delinea i casi di inammissibilità delle impugnazioni. L'impugnazione è inammissibile:

- quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
- quando il provvedimento non è impugnabile;
- quando non sono osservate le disposizioni relative alla forma dell'impugnazione (art. 581 c.p.p.), alla presentazione (art. 582 c.p.p.), ai termini (art. 585 c.p.p.), alle impugnazioni delle ordinanze emesse nel dibattimento (art. 586 c.p.p.);
- quando vi è rinuncia all'impugnazione.

● **ATTENZIONE** Si raccomanda di prestare attenzione ai **requisiti di forma previsti dall'art. 581 c.p.p.**, come modificati e interpolati dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e ulteriormente aggiornati dalla c.d. Legge Nordio (l. 9 agosto 2024, n. 114), entrata in vigore il 25 agosto 2024.

In particolare, è necessario, a pena di inammissibilità, **enunciare, in forma specifica, i motivi di appello**. Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p., introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, riprendendo quanto affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass. SS. UU., n. 8825 del 2016, Galtelli), indica quale ipotesi di “**mancanza di specificità dei motivi**” l'assenza di un'enunciazione in forma puntuale ed esplicita, per ogni richiesta, dei “**rilevi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione**”. L'onere di specificità dei motivi chiama, quindi, l'appellante alla stesura di argomentazioni in fatto e in diritto **approfondite e coerenti che si misurino, in senso critico, con le motivazioni del provvedimento impugnato**.

Solo nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La legge n. 114 del 2024 ha invece abrogato l'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p. che prevedeva, a pena d'inammissibilità, l'obbligo di depositare con l'atto d'appello delle parti private e dei difensori la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L'abrogata disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, data di entrata in vigore della Riforma Nordio (Cass., Sez. un., n. 13808 del 2024).

● **ATTENZIONE:** Ai sensi dell'art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022 la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. si applica per le sole impu-